



Comune di GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di NOVARA

.....

**Regolamento per la costituzione e il funzionamento degli
organi e delle strutture comunali di Protezione Civile**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 26.09.2011

Regolamento per la costituzione e il funzionamento degli organi e delle strutture comunali di Protezione Civile

1. Articolo 1 - Organi e strutture

In attuazione dell'art. 1 comm. 4 del D.P.G.R. 18. 10. 2004 n. 8/R, sul territorio del Comune di Granozzo con Monticello sono costituiti i seguenti organi e strutture:

- a) Comitato Comunale di Protezione Civile
- b) Unità di crisi
- c) Gruppo Comunale di volontari di Protezione Civile

a. Articolo 2 – Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è costituito per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile con la Regione Piemonte in attuazione dell'art. 1 comm. 3 del D.P.R. N. 8/R del 18.10.2004.

A tal fine il Sindaco entro due mesi dall'adozione del presente regolamento, con proprio provvedimento istituirà il Comitato Comunale di Protezione Civile così composto:

- Il Sindaco che lo presiede .
- Assessore alla protezione civile
- Coordinatore del Gruppo comunale
- Il Comitato di Protezione Civile, che dura in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo.

b. Articolo 3 – Unità di crisi Comunale

L'Unità di crisi comunale di Protezione Civile è costituita al fine di fornire un supporto tecnico alle decisioni del Comitato Comunale di Protezione Civile da assumere ai sensi ed in esecuzione dell'art. 15 della L.R. 14.03.2003 n. 7.

A tal fine il Sindaco entro due mesi dalla adozione del presente regolamento, con proprio provvedimento istituirà l'Unità di crisi Comunale così composta:

- Sindaco o suo rappresentante
- Responsabile del servizio polizia municipale
- Responsabile dell'ufficio tecnico

L'Unità di crisi Comunale di Protezione Civile dura in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo.

c. Articolo 4 - Gruppo Comunale di volontari di Protezione Civile

Il gruppo Comunale di volontari di Protezione Civile è composto da cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune o eccezionalmente nei Comuni limitrofi.

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla Civica Amministrazione, per la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile e in caso di emergenza.

d. Articolo 5 - Criteri di iscrizione e ammissione

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco (o dell'assessore delegato).

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

e. Articolo 6 - Responsabilità

Il Sindaco, in ottemperanza all'art 15 della legge 225\92 ed ai sensi degli artt. 11 e 19 della L.R. 14 aprile 2003 n. 7 è il responsabile unico del gruppo, è il garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento e nomina, tra i componenti il gruppo stesso, un coordinatore. Il Sindaco, pur rimanendo il referente unico per la Protezione Civile, può attribuire la funzione ad un'assessore delegato.

f. Articolo 7 - Addestramento

I volontari vengono addestrati tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile ed altri Enti che per compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

g. Articolo 8 - Specializzazioni

All'interno del gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

h. Articolo 9 - Emergenza

Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenza degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi: Comune, Coordinamento Provinciale, Coordinamento Regionale, Coordinamento Nazionale, a seconda del grado di necessità dettato dal tipo di rischio.

i. Articolo 10 - Doveri

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con la finalità indicate.

j. Articolo 11 - Diritti

Ai Gruppi comunali possono essere concessi:

- Dal Dipartimento di Protezione Civile, previa iscrizione nell'elenco nazionale e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e la formazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194.
- Dalla Regione Piemonte, previo emanazione del relativo bando e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi per le attività di Protezione Civile effettuate dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 23 della L.R. 14 aprile 2003 n. 7
- Dalla Provincia, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi per il funzionamento e il mantenimento dei Gruppi e per l'allestimento delle sedi C.O.M. (per i comuni deputati)

Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, nei limiti della copertura del bilancio, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194 i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato
- b) per il periodo di impiego, mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego.
- c) Copertura assicurativa: i componenti il Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266
- d) Per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori già maggiorenni, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo Istituto
- e) Rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni

pubbliche ecc.), previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Su parere del Gruppo, il Sindaco provvede a rimborsare le spese documentate, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate

i. Articolo 12 - provvedimenti disciplinari

Il responsabile del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, ad insindacabile giudizio dello stesso, sentito l'interessato e il coordinatore del Gruppo.

Articolo 13 - composizione

Presso la Segreteria del Comune è costituito l'Albo del Volontariato di Protezione Civile, suddiviso in due sezioni:

- sez a) comprende i singoli cittadini che fanno parte del Gruppo Comunale di cui all'art. 1
- sez b) comprende le Associazioni, i Gruppi organizzati e gli Enti operanti sul territorio comunale che chiedono di partecipare, anche una sola volta, alle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Comune inoltrerà richiesta di inserimento del Gruppo nell'Elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento di Protezione Civile.

L'adesione collettiva di Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del responsabile del Gruppo e da quant'altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell'organizzazione stessa.

Ciascuna Associazione, Gruppo Organizzato, Ente, che apporta iscrizioni collettive resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti. I medesimi saranno garantiti dalle coperture assicurative di cui all'art. 9, lettera c), e disciplinati dal potere diretto del Gruppo Comunale di Protezione Civile